

*Sentenza n. 205 del 2005 (Delega al Governo per la disciplina in materia di beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza, spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)*

L'articolo 10, commi 1 e 2, lettere *d), e), f)*, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), è stato sottoposto al vaglio della Consulta, dalla Regione Toscana, per violazione degli articoli 76 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Il primo dei due commi della disposizione impugnata delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto (e, limitatamente ai beni culturali e ambientali, la codificazione) delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport nonché proprietà letteraria e diritto d'autore; il comma 2 detta i principi ed i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'emanare i suddetti decreti.

Relativamente ai beni culturali ed ambientali, la ricorrente assume violato l'articolo 117, terzo comma, Cost., in quanto – essendo riservate alla legislazione concorrente le materie della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” e della “promozione e organizzazione di attività culturali” – i criteri indicati dalla norma impugnata avrebbero un contenuto specifico e di dettaglio, tanto da rendere giuridicamente impossibile la successiva emanazione di una disciplina limitata solo alla predeterminazione dei principi fondamentali.

Relativamente allo spettacolo - materia assegnata alla competenza legislativa residuale regionale, non essendo menzionata nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 Cost., - la Regione denuncia la violazione dell'articolo 117, quarto comma, Cost., stante l'assenza di qualsiasi titolo di legittimazione, anche solo trasversale, del potere legislativo statale; ovvero, in subordine, dell'articolo 117, terzo comma, Cost., qualora si dovesse inquadrare lo “spettacolo” nella più ampia materia concorrente della “promozione e organizzazione delle attività culturali”, tenuto conto del carattere dettagliato, puntuale e preciso dei criteri dettati dal legislatore delegante.

Relativamente allo sport, la ricorrente rileva che la Costituzione riserva alla competenza legislativa concorrente l'“ordinamento sportivo”, mentre la parte residuale della materia (ad es. la promozione di attività sportive e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature), non ricompresa in alcuna delle elencazioni del secondo o del terzo comma dell'articolo 117 Cost., ricadrebbe nell'area della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma della medesima norma costituzionale. Per quest'ultimi aspetti, pertanto, le argomentazioni sostenute dalla Regione nel proprio ricorso ricalcano quelle illustrate per i punti precedenti, ovvero, con riguardo all'ordinamento sportivo, fissazione di criteri così specifici e dettagliati da non lasciare

alcuno spazio ad una legislazione di principi, mentre, con riguardo agli ulteriori aspetti della materia dello “sport”, ingiustificato intervento statale in materia di competenza esclusiva regionale.

La Regione denuncia, infine, la violazione, da parte della norma censurata, dell'articolo 76 Cost., laddove delega il Governo ad emanare la disciplina in materie che, in quanto oggetto di potestà legislativa concorrente, dovrebbero essere direttamente disciplinate dal Parlamento con una legge organica. I decreti legislativi, infatti, secondo l'Avvocatura regionale, non si presterebbero alla definizione di norme di principio, essendo essi stessi strumenti destinati ad attuare principi posti dalla legge di delega, ed inoltre i criteri così stabiliti favorirebbero l'introduzione di nuovi ulteriori principi, con il conseguente restringimento dello spazio di intervento legislativo regionale.

Tutte le censure sono state respinte dai Giudici delle leggi per inammissibilità ed infondatezza delle questioni sollevate.

Per quanto concerne, in particolare, la denunciata inidoneità del decreto legislativo alla definizione di norme di principio nonché la conseguente asserita lesione della funzione legislativa del Parlamento, la Corte, citando precedenti pronunce, ribadisce *che la lesione delle competenze legislative regionali non deriva dall'uso, di per sé, della delega, ma può conseguire sia dall'aver il legislatore delegante formulato principi e criteri direttivi che tali non sono, per concretizzarsi invece in norme di dettaglio, sia dall'aver il legislatore delegato esorbitato dall'oggetto della delega, non limitandosi a determinare i principi fondamentali (...). Il rapporto tra la nozione di principi e criteri direttivi, che concerne il procedimento legislativo di delega, e quello di principi fondamentali della materia, che costituisce il limite oggettivo della potestà statale nelle materie di competenza concorrente, non può essere stabilito una volta per tutte.* (Considerato in diritto n. 2.2).

Ne consegue che lo Stato, in materie di competenza concorrente, può dettare i principi fondamentali per mezzo di leggi delegate e che la legge delega può essere oggetto di impugnazione, se i principi ed i criteri direttivi fissati sono essi stessi invasivi della sfera di competenza regionale.

Dott. ssa Paola Garro